

Scenari possibili:

ENTI COINVOLTI	PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO			
	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	LIQUIDAZIONE PENSIONE	MATURAZIONE DEL DIRITTO
INPS	66 anni e 7 mesi	20 anni	66 anni e 7 mesi con anzianità complessiva Enti non inferiore a 20 anni	66 anni e 7 mesi
ENPAB	65 anni	5 anni (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)		
ENTI COINVOLTI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	LIQUIDAZIONE PENSIONE	MATURAZIONE DEL DIRITTO
ENPAF	68 anni e 4 mesi	30 anni	68 anni e 4 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 30 anni	68 anni e 4 mesi
INPS	66 anni e 7 mesi	20 anni	66 e 7 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni	66 anni e 7 mesi
ENPAB	65 anni	5 anni** l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva	66 e 7 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni	66 anni e 7 mesi

		quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab		
ENTI COINVOLTI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	LIQUIDAZIONE PENSIONE	MATURAZIONE DEL DIRITTO
ENPAM	68 anni	20 anni	68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni	68 anni
ENPAB	65 anni	5 anni** l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni, ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab	66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni	66 e 7 mesi

ENTI COINVOLTI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	LIQUIDAZIONE PENSIONE	MATURAZIONE DEL DIRITTO
EPAP	65 anni	5 anni	66 anni e 7 mesi (requisito minimo INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni	66 anni e 7 mesi
ENPAB	65 anni	5 anni** (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il	66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni	66 anni e 7 mesi

		richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)		
ENTI COINVOLTI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	LIQUIDAZIONE PENSIONE	MATURAZIONE DEL DIRITTO
ENPAV	68 anni	35 anni	68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 35 anni	68 anni
ENPAB	65 anni	5 anni** (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a quella richiesta dall'altra gestione diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)	68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 35 anni Oppure 66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 in Enpab.	68 anni oppure 66 e 7 mesi

b) Per la **pensione anticipata in cumulo** i requisiti di accesso sono gli stessi per tutti gli enti coinvolti, ossia quelli previsti dall'art. 24 comma 10 della L. 214/2011. L'anzianità contributiva utile al conseguimento del trattamento di pensione, a partire dal 01/01/2019, sarà incrementata in adeguamento all'aumento della speranza di vita.

Periodo di riferimento	Requisito contributivo Uomini	Requisito contributivo Donne
Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Nella circolare INPS n. 140/2017 è stato specificato che oltre ai requisiti contributivi sopra indicati, devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti degli enti coinvolti nel procedimento. La decorrenza della pensione anticipata in cumulo è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti.

c) Il diritto alla **pensione di inabilità in cumulo** si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale il soggetto riconosciuto inabile è iscritto al momento dell'infortunio o della malattia, nonché degli ulteriori requisiti previsti nella gestione. L'accertamento della sussistenza del requisito sanitario deve essere effettuato dall'Ente di ultima iscrizione. Il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza Enpab prevede per il conseguimento della pensione di inabilità la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione in modo permanente e totale, sempre che l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
- b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
- c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

d) Il diritto alla **pensione indiretta in cumulo** si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale è iscritto il contribuente al momento del decesso. Per Enpab occorre che risultino accreditate almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite. Si precisa che le quote di pensione diretta erogate da Enpab mediante cumulo, sono reversibili con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 23-24-25 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza. La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un iscritto a Enpab deceduto a partire dal 1 ° gennaio 2017. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.